

**LAVORO “USURANTE” NOTTURNO SVOLTO NEL 2022
DIFFERITO AL 17 APRILE 2023 IL TERMINE ENTRO CUI COMUNICARLO ALL’ITL E ALL’INPS**

L’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 67/2011 ^[1], recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», impone al datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e all’INPS l’esecuzione, in modo continuativo o periodico, delle attività di lavoro notturno come definite al precedente art. 1, c. 1, lett. b) ^[2]; con riferimento a quelle svolte nell’anno 2022, il termine entro cui adempire è stato differito - dal 31 marzo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2023) - al 17 aprile 2023; è quanto reso noto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 29 marzo u.s.

^[1] **Art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 67/2011**

Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).

^[2] Sono considerati **lavoratori notturni** - ex art. 1, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 67/2011 - quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall’art. 1, c. 2, lettera d), del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), **prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell’arco dell’intero anno e per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9630/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).